



COMUNE DI MONTALCINO

n° _____ di Prot.

il 10 giugno 2010

IL SINDACO

Considerato il notevole afflusso di persone che si prevedono partecipare alla manifestazione "Prima Festa della Musica" che si svolgerà in alcune vie e piazze della città di Montalcino nei giorni 18, 19, 20 e 21 giugno 2010;

Valutato che la manifestazione prevede spettacoli musicali in alcuni luoghi del centro storico ed anche all'interno di pubblici locali con il coinvolgimento degli spettatori e che le attività commerciali e pubblici esercizi possono restare aperti come previsto da altra specifica ordinanza fino alle ore 24 salvo eventuali deroghe;

Ritenuto dover provvedere per motivi di ordine e sicurezza pubblica a garanzia della pubblica incolumità a disciplinare il commercio di alcuni generi merceologici e la somministrazione di alimenti e bevande;

Sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale e le indicazioni del Comando Carabinieri di Montalcino;

Tenuto conto di analoghe ordinanze adottate per manifestazioni di rilievo che si sono tenute a Montalcino ed alle quali hanno partecipato moltitudine di persone;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di somministrazione alimenti e bevande, commercio fisso e commercio sulle aree pubbliche;

Visto l'art. 6 Legge 24 luglio 2008 n. 125 sulla sicurezza Urbana con nuovi poteri attribuiti ai sindaci;

O R D I N A

DALLE ORE 16 DI SABATO 19 ALLE ORE 24 DI LUNEDI 21 GIUGNO 2010 ALL'INTERNO DELL'ABITATO DELLA CITTA' DI MONTALCINO, SULLE PUBBLICHE VIE E PIAZZE E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI MESCITA E/O CONSUMAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE.

ALL' INTERNO DI COSTA E PIAZZA GARIBALDI E DI COSTA DEL MUNICIPIO IN CONCOMITANZA DI EVENTI MUSICALI ORGANIZZATI DALLA SOCIETA' PANFILO DELL'OCA POTRA' ESSERE EFFETTUATA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE DALLE ORE 20,00 DI SABATO 19 ALLE ORE 02.00 DI DOMENICA 20 GIUGNO 2010.

SARA' VIETATO USCIRE DA TALI SPAZI PER CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE SULLA PUBBLICA VIA

Sulla base del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ad ordinanze comunali, la violazione delle disposizioni previste alla lettera a) saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 15,57 (quindici,57) ad un massimo di Euro 516.46 (cinquecentosedici,46).

Sempre sulla base del regolamento sopra citato, è altresi disposto il sequestro e la contestuale confisca delle sostanze Alcoliche consumate in violazione di quanto disposto al punto a) della presente.



Ordinanza n. 74

COMUNE DI MONTALCINO

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.

I Vigili Urbani, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
Maurizio Buffi